

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
15 gennaio 2009 — Ziegler/Commissione**

(Causa T-199/08 R)

(«**Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza**»)

(2009/C 69/87)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Richiedente:** Ziegler SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J.-L. Lodomez e J. Lodomez)

**Resistente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet e O. Beynet, in seguito A. Bouquet e N. von Lingen, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 — Servizi di traslochi internazionali).

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008  
— Canon Communications/UAMI — Messe Düsseldorf  
(MEDTEC)**

(Causa T-262/08) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiri dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2009/C 69/88)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** Canon Communication LLC (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti M. Mak e E. Zietse)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:** Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 aprile 2008 (procedimento R 817/2005-1) relativa a un procedimento d'opposizione tra la Messe Düsseldorf GmbH e la Canon Communications LLC.

**Dispositivo**

- 1) *Non vi è più luogo statuire sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI sopporteranno le proprie spese e ognuna di esse sopporterà la metà di quelle sostenute dal convenuto.*

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 30.8.2008.

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
14 novembre 2008 — Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto  
Teosto/Commissione**

(Causa T-401/08 R)

(**Procedimento sommario — Decisione della Commissione che ordina la cessazione di una pratica concordata in materia di gestione collettiva di diritto d'autore — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza**)

(2009/C 69/89)

Lingua processuale: il finlandese

**Parti**

**Richiedente:** Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: H. Pokela, avvocato)

**Resistente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Paasivirta, F. Castillo de la Torre e P. Aalto, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 4, nn. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 luglio 2006, 3435 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC C 82008), nella parte che riguarda la ricorrente

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*